

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1715}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 novembre 1959 (Stampato n. 711)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E AD INTERIM DEL TESORO
(TAMBRONI)**

Finanziamento della seconda fase esecutiva del piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 novembre 1959*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per un ulteriore sviluppo del piano di ammodernamento e di potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato, previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 289, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 175.000 milioni.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata al comma precedente per l'esecuzione delle opere e delle forniture richieste dalla realizzazione del piano suddetto.

Per il raggiungimento delle finalità del piano previsto dal primo comma e particolarmente per la produzione di energia elettrica o

per lo sfruttamento di altre fonti di energia, nonché per ogni altra esigenza connessa con l'esercizio ferroviario, potrà essere autorizzata, con decreti del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro, la destinazione di parte della somma ivi indicata e fino alla concorrenza dell'importo massimo di lire 9.000 milioni, per la costituzione o per l'aumento del capitale di enti già costituiti, o da costituire, rimanendo la titolarità e la gestione dei capitali medesimi di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria.

ART. 2.

Le spese occorrenti per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, comprese nel piano di cui all'articolo 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 15.000 milioni, con le seguenti assegnazioni da prelevarsi dagli stanziamenti che, per i cinque esercizi finanziari qui di seguito indicati, risulteranno iscritti, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo « Rinnovo del materiale rotabile e delle navi-traghetto »:

lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1960-61				
» 2.000	»	»	»	1961-62
» 5.000	»	»	»	1962-63
» 4.000	»	»	»	1963-64
» 3.000	»	»	»	1964-65

Le spese occorrenti per il rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, incluse nello stesso piano di cui all'articolo 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 10.000 milioni, con le seguenti assegnazioni da prelevarsi dagli stanziamenti che, per i cinque esercizi finanziari qui di seguito indicati, risulteranno iscritti, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo « Rinnovo dei binari e degli altri impianti fissi »:

lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1960-61				
» 2.000	»	»	»	1961-62
» 3.000	»	»	»	1962-63
» 3.000	»	»	»	1963-64
» 1.000	»	»	»	1964-65

ART. 3.

La somma di lire 150.000 milioni occorrente per l'esecuzione delle altre opere e forniture non contemplate dall'articolo 2 e comprese nel medesimo piano di cui all'articolo 1

sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione:

lire 25.000 milioni nell'esercizio	1960-61
» 30.000 »	» 1961-62
» 30.000 »	» 1962-63
» 40.000 »	» 1963-64
» 25.000 »	» 1964-65

ART. 4.

I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 150.000 milioni, di cui al precedente articolo, saranno provveduti con operazioni di credito.

A tal fine l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari e comunque di durata adeguata alla natura degli investimenti autorizzati con l'articolo 1, sia all'interno che all'estero, mano a mano che se ne presenterà il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 150.000 milioni.

In attesa di poter porre in essere le operazioni di mutuo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 289, e quelle di cui al precedente capoverso del presente articolo, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, a ricorrere anche ad operazioni di credito a breve termine, a titolo di prefinanziamento e da estinguersi, in ogni caso, col netto ricavo dei mutui suddetti.

ART. 5.

Le operazioni di credito, di cui all'articolo precedente, saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione ferroviaria e gli Enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreti del Ministro stesso.

Il periodo d'ammortamento dei mutui di cui al secondo comma dell'articolo 4 non potrà essere, comunque, superiore ai trenta anni.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore dell'Ente mutuante.

ART. 6.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.